

Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie

Ente Morale D.P.R. 19-3-1973 n. 462

Via Artisti, 36 10124 Torino

Tel. 011/8122327 fax 011/8122595

Anfaa "1962-2006: da 44 anni dalla parte dei bambini"

Lettera aperta a Linda Lanzillotta, Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie locali; Cecilia Donaggio, Sottosegretario Ministero Solidarietà Sociale; Vasco Errani, Presidente Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; Giancarlo Galan, Reggente Coordinamento interregionale degli Assessori regionali alle Politiche sociali.

È dal 1962 che l'Anfaa (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie) opera quale associazione di volontariato promozionale per la tutela dei diritti dell'infanzia, con l'obiettivo principale di affermare e garantire il diritto di tutti i bambini, compresi quelli handicappati e malati, a crescere in una famiglia: anzitutto nella loro d'origine e, quando questo non è possibile, in una adottiva o affidataria secondo le situazioni.

La nostra associazione ha contribuito in modo determinante all'elaborazione delle leggi 431/1967 e 184/1983 che hanno avuto il merito di porre al centro dell'attenzione il bambino e il suo diritto a crescere in famiglia.

Con vivo disappunto abbiamo appreso nei giorni scorsi dal Sottosegretario alla Solidarietà sociale Cecilia Donaggio che il nuovo Governo - anche a fronte delle gravi inadempienze del Parlamento e del Governo precedenti, nonché di buona parte delle Regioni - valuterà la possibilità di una proroga in merito alla scadenza stabilita per il superamento del ricovero entro il 31 dicembre 2006 il ricovero dei minori in istituto previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 149/2001.

In questi ultimi anni l'Anfaa ha ripetutamente denunciato quanto poco stessero facendo le Istituzioni preposte per concretizzare questo obiettivo, mettendo in evidenza il rischio reale che il superamento degli istituti entro il 2006 si realizzasse attraverso una semplice riorganizzazione interna degli stessi e non attraverso l'attivazione degli interventi alternativi previsti dalla suddetta legge (sostegno alle famiglie d'origine, affidamento familiare, adozione e comunità di tipo familiare).

Va infatti rilevato che, come anche sottolineato nel II° Rapporto di aggiornamento 2005-2006 sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza in Italia elaborato dal Gruppo di lavoro per la Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza cui aderiscono oltre 40 organizzazioni operanti nel settore minorile (fra cui l'Anfaa), *«il diritto del minore a crescere in famiglia non è un diritto esigibile, in quanto la realizzazione degli interventi previsti dalla Legge 149/2001 (quali, ad esempio, il sostegno alle famiglie d'origine, agli affidamenti e alle adozioni di minori ultradodicesenni o con disabilità accertata, ecc.) è condizionata dalla disponibilità delle risorse dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali e quindi le suddette istituzioni non hanno l'obbligo di fornire gli aiuti previsti, che rimangono subordinati alle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci. Va inoltre precisato che né la Legge 149/2001, né la Legge 328/2000 prevedono norme che consentano agli utenti e alle associazioni di tutela dei diritti la possibilità di far rispettare dagli Enti Locali la priorità degli interventi alternativi al ricovero.*

L'attuazione della Legge 149/2001 è ulteriormente complicata dal fatto che con la Legge 328/2000 e la modifica del Titolo V della Costituzione la competenza per le politiche sociali è esclusiva delle Regioni per quanto riguarda i poteri di programmazione e legislativi, e degli Enti Locali per quanto riguarda la gestione degli interventi. Lo Stato, come già ricordato, ha invece il compito di definire i LIVEAS», cioè i livelli essenziali di assistenza sociale indispensabili per arrivare ad uniformare le prestazioni nei confronti degli assistiti su tutto il territorio nazionale.

Inoltre com'è noto, purtroppo, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano cui era demandata l'individuazione dei criteri in base ai quali le Regioni dovevano provvedere alla definizione degli standard minimi delle comunità di tipo familiare e degli istituti (art. 2, comma 5 della legge 149/2001) ha deliberato, in data 28 febbraio 2002, che i criteri erano quelli previsti dal decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 riguardante i requisiti delle strutture assistenziali diurne e residenziali, già emanato a norma dell'art. 1 della legge 328/2000.

Questo decreto si è limitato a prevedere per i minori comunità di tipo familiare e gruppi appartamento, inseriti nelle normali case di abitazione, con un numero di utenti che non può essere superiore a sei (art. 3)

e strutture a carattere comunitario con un massimo di dieci posti letto più due per le eventuali emergenze (art. 7). Non ha precisato nient'altro, neppure che queste strutture non debbono essere accorpate tra di loro per evitare, come avviene ad esempio, nella Regione Lombardia, che strutture quali i Villaggi sos siano classificate come "comunità" oppure possano sopravvivere istituti come l'istituto Mamma Rita di Monza che è organizzato in tanti gruppi appartamento e che ora ospita una settantina di minori!!

A fronte di quanto brevemente esposto, l'Anfaa ripropone al Parlamento, al Governo e alla Conferenza Stato-Regioni, e al Coordinamento interregionale degli Assessori Regionali alle Politiche sociali, l'approvazione di un **PIANO STRAORDINARIO PER IL DIRITTO DI OGNI MINORE ALLA FAMIGLIA E PER IL SUPERAMENTO DEL RICOVERO IN ISTITUTO**, che, anche attraverso stanziamenti mirati nella prossima legge finanziaria, preveda **la definizione da parte del Parlamento dei LIVEAS, i livelli essenziali di assistenza, previsti dalla legge n. 328/2000 sopra richiamati affinché le Regioni garantiscano:**

a) l'esigibilità del diritto del minore a crescere in famiglia, attraverso la previsione di adeguati sostegni economico-sociali ai nuclei familiari di origine e il supporto degli affidamenti familiari e delle adozioni, con particolare attenzione a quelle dei minori ultradodocenni o con disabilità accertate o gravi patologie.

b) l'individuazione delle caratteristiche essenziali delle strutture residenziali, che dovrebbero essere recepite dalle Regioni, dai Comuni e dalle ASL, nell'ambito delle rispettive competenze e che dovrebbero comprendere anche le disposizioni relative all'autorizzazione e alla vigilanza e al controllo delle strutture stesse; queste ultime funzioni dovrebbero essere attribuite alle Province, per evitare che sia lo stesso ente che gestisce gli interventi a svolgere anche la funzione di verifica sugli stessi.

c) l'attivazione di un'anagrafe, periodicamente aggiornata sulla situazione personale e familiare dei minori ricoverati nelle strutture residenziali, realizzata con standard di riferimento comuni al fine di consentire il monitoraggio degli interventi cui hanno diritto, sopra richiamati al punto a).

Queste richieste sui Liveas sono a nostro parere riconducibili alle *"prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"* così come previste dall'art. 117 della Costituzione.

Detto Piano straordinario dovrebbe anche prevedere **l'attivazione da parte del Ministero di Giustizia della Banca dati dei minori dichiarati adottabili** e degli aspiranti genitori adottivi, prevista dall'art. 40, terzo comma della legge n. 149/2001 (avrebbe dovuto essere realizzata entro il dicembre 2001!). **La sua entrata in funzione consentirà di conoscere la reale situazione dei minori dichiarati adottabili, che non sono stati adottati e di operare per assicurare al più presto il loro diritto ad una famiglia.** Dalla lettura dei dati forniti dal Ministero di Giustizia, Divisione per i minorenni, relativi all'attuazione della legge 184/83 risulta che il numero dei minori italiani dichiarati adottabili è, ogni anno, nettamente superiore al numero di quelli che vengono adottati con adozione legittimante (secondo gli ultimi dati disponibili, nel triennio dal 2000 al 2002 i minori dichiarati adottabili sono stati 3197 e gli affidamenti preadottivo solo 2910). Questa Banca consentirebbe anche di verificare i motivi del crescente e preoccupante aumento delle adozioni "nei casi particolari".

L'Anfaa chiede altresì che venga verificata la possibilità che nella realizzazione del PIANO STRAORDINARIO vengano coinvolte le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, tenuto conto che in base alla legge n.184/1983 gli istituti di assistenza pubblici e privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al Procuratore della Repubblica del luogo ove hanno sede *"l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso"* (art.9, c.2). Inoltre, lo stesso Procuratore *"ogni sei mesi effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati"* e *"può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo"* (art. 9, c. 3).

Restiamo a disposizione per entrare nel merito di quanto esposto.
Grati per l'attenzione, porgiamo i migliori saluti.

Donata Nova Micucci, presidente Anfaa

Torino, 12/9/2006